



*Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi,  
Territorio, Ambiente, Energia*

prot. n. 9040 BNPARC del 21.12.2012

SPEDITO

Direzione Affari della Presidenza,  
Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi,  
Territorio, Ambiente ed Energia  
Servizio Politiche energetiche  
Via Passolanciano, 75  
65100 Pescara

Provincia di Chieti  
Sett. 7 Tutela ambientale e delle acque,  
Energia e Sviluppo sostenibile, Tutela della fauna  
Servizio Tecnico Ambiente  
Piazza Mons. Venturi, 4  
66100 Chieti

Provincia dell'Aquila  
Settore Ambiente  
c/a dott. G. Mingroni  
Via Saragat  
67100 L'Aquila

Provincia di Pescara  
Settore Ambiente  
c/a dott. A. Colantoni  
via Passolanciano, 75  
65100 Pescara

Provincia di Teramo  
Settore Ambiente  
c/a dott. Di Giuseppe  
Piazza Garibaldi  
64100 Teramo

**Oggetto:** L.R. 46/2012 e procedimenti autorizzativi per le emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006. Comunicazioni.

Facendo seguito all'incontro convocato dalla Presidenza della Provincia di Chieti il giorno 17/09/2012 alla presenza dell'Associazione Industriali di Chieti, del Comune di Vasto, dei rappresentanti della ditta Vastocem e di quelli della Provincia stessa ed in riferimento alle note inviate sempre dalla Provincia di

Chieti (rispettivamente n. 53707 del 05/11/2012 e n. 55666 del 15/11/2012), per i profili di competenza di questa Direzione in relazione alle procedure di cui al DPR 357/97 e s.m.i., si comunica quanto segue.

Il concetto di Valutazione di Incidenza è stato introdotto per la prima volta all'art. 6 paragrafo 3 della Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE il cui testo recita: "*Qualsiasi piano o progetto non direttamente commesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*" Inoltre poiché l'art. 6 della Direttiva indicata ha una funzione cruciale per la gestione dei siti della Rete Natura 2000, in quanto indica i vari compiti necessari al fine di tutelare gli interessi di conservazione di habitat e specie presenti nei siti medesimi, la Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea ha prodotto il documento "*Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE*", il cui scopo è quello di fornire agli Stati membri gli orientamenti per interpretare alcuni concetti chiave presenti in detto articolo.

In detto documento viene chiarito che:

- le attività di salvaguardia nei confronti di un sito Natura 2000 sono attivate non da una certezza ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la Valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe;
- la probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, **ma anche al di fuori dello stesso.**
- nel determinare le incidenze significative probabili, si deve considerare l'effetto congiunto di altri piani o progetti per tener conto degli effetti cumulativi;
- il concetto di incidenza significativa deve essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso bisogna determinare la significatività in relazione alla particolarità ed alle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Inoltre la stessa Direzione Generale (DG) Ambiente della CE ha prodotto un altro documento dal titolo "*Valutazione di Piani e Progetti aventi un'incidenza significativa su siti della Rete natura 2000*", il quale fornisce un aiuto metodologico per l'esecuzione o la revisione delle Valutazioni di Incidenza a norma dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat.

Nello specifico tale documento indica che:

- la Direttiva Habitat. si basa implicitamente sull'applicazione del **principio di precauzione**, nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre in caso d'incertezza. A tale proposito, la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione. (Commissione europea, 2000a, COM(2000) I final) stabilisce che l'applicazione del principio precauzionale presuppone:
  - a) l'individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato fenomeno, prodotto o procedura;
  - b) una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con sufficiente certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della insufficienza di dati (Commissione europea, 2000a, p. 14);
- nelle valutazioni occorre dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:
  - a) **non ci saranno effetti significativi** su siti Natura 2000 (*Livello I: Screening*); o
  - b) **non ci saranno effetti in grado di pregiudicare** l'integrità di un sito Natura 2000 (*Livello II: valutazione appropriata*); o
  - c) **non esistono alternative** al piano o progetto in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 (*Livello III: valutazione di soluzioni alternative*); o
  - d) **esistono misure compensative** in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Natura 2000 (*Livello IV: valutazione delle misure compensative*).

E' poi doveroso ricordare che:

- la Regione Abruzzo, prima dell'entrata in vigore della recente L.R. 46/2012, aveva già legiferato nel merito delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza con la **L.R. 26/2003** che ha modificato la L.R. n. 11/1999 "*Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*" inserendo l'**art. 46-bis**, attraverso il quale sono state individuate le tipologie di Progetti da subdelegare alle Amministrazioni comunali; **tra queste in particolare risultano essere quelle da non sottoporre alle procedure di VIA o VA;**
- *in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 26/2003, La Regione Abruzzo ha previsto che anche ai comuni possano essere assegnate, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 3.2.3., le risorse economiche per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC il cui contenuto tecnico scientifico sarà utilizzato per la pianificazione territoriale e per la redazione degli studi di Vinca conseguenti;*
- L.R. 46/2012 integra ulteriormente quanto già previsto con la L.R. n. 2/2003;
- con la delega delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza la Regione Abruzzo individua nei Comuni sia gli enti responsabili della richiesta dell'atto nell'ambito del procedimento amministrativo, che della sua valutazione, (vedi punto c. della nota della scrivente Direzione n. 7378/2012).

Inoltre gli ambiti di applicazione delle Procedure di cui al DPR 357/97 fanno riferimento a:

- piani o progetti (così come meglio definiti dal documento *Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE*);
- tutte le attività o previsioni indicate dal piano o progetto stesso, i cui effetti possano riverberarsi su siti, specie e habitat di interesse comunitario.

In relazione alla problematica relativa a come si innesti la procedura di VINCA di cui al DPR 357/97 in un procedimento autorizzativo, si chiarisce che:

- la Vinca è atto endoprocedimentale, pertanto, l'Ente titolato ad emettere il provvedimento definitivo di autorizzazione dovrà verificare che siano adempiuti gli obblighi di cui al DPR indicato;
- qualora le opere da sottoporre ad autorizzazione rientrino nelle previsioni di cui al DPR 380/2001, il parere di Vinca, essendo atto pregiudiziale che deve precedere il rilascio del
- permesso di costruire e/o dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento altrimenti denominata, dovrà essere necessariamente acquisito prima del provvedimento autorizzatorio. La Conferenza di Servizi, convocata per l'acquisizione dei pareri di competenza da parte degli enti partecipanti resta, in ogni caso, la sede per accertare l'assolvimento degli obblighi relativi alla VINCA da parte dell'autorità competente.

Tutto ciò premesso, nel ribadire il parere già espresso con la nota n. BN/Parc. 4483/2012, ad avviso di questa Direzione, si ritiene opportuno procedere ad una valutazione degli impatti su siti, specie ed habitat di interesse comunitario nei seguenti casi:

1. per i nuovi progetti;
2. per interventi che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni.

Si ricorda inoltre che è possibile applicare le procedure di cui al già citato DPR 357/97 ai *diversi strumenti di pianificazione territoriale*, così come ai *Piani di Gestione dei SIC*. La Valutazione di Incidenza così redatta permetterà, se supportata da approfonditi studi e monitoraggi, di semplificare le procedure autorizzative, in particolare:

1. individuando eventuali categorie progettuali per le quali si potrà ritenere esaustiva la valutazione degli impatti effettuata a livello di pianificazione evitando così di sottoporre ad ulteriore e specifica Vinca i singoli progetti;
2. effettuando la valutazione complessiva delle emissioni e/o sversamenti per aree vaste ed indicando i valori soglia non superabili al fine di non provocare impatti su habitat e specie di interesse comunitario.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE**  
**Arch. Antonio SORGI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio SORGI', written over the typed name.